



12859/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA - T

Dott. MARIO

CICALA

Presidente

Dott.MARCELLO

IACOBELLIS

Consigliere

R.G.N.2414/11

Dott.ANTONINO

DI BLASI Rel.Consigliere

cron. 12859

Dott.GIUSEPPE

CARACCIOLO

Consigliere

Rep.

Dott.ANTONELLO

2012

3432

COSENTINO

Consigliere

Ud.10.05.2012

Oggetto:TARSU. Regolamento Criteri tariffa

Alberghi.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI AUGUSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera di G.M. n.111/2010 e delega a margine del ricorso, dall'Avv. Giuseppe Innocenti, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti n.8, presso lo studio dell'Avv. Antonella D'Andrea, RICORRENTE

CU+CI

CONTRO

A SPA con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti Tiziana Milana e Liborio Armao, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Di Capo Le Case n.3, CONTRORICORRENTE

CASSAZIONE TO



e S SPA con sede in Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA

AVVERSO

la sentenza n.276/16/2009 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione n. 16, in data 27/10/2009, depositata il 24 novembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2012 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, l'Avv. Umberto Monacchia, delegato dell'Avv. Innocenti, per il ricorrente;

Sentito, altresì, l'Avv. Franco Antonio Todaro, delegato dell'Avv. Armao, per la controricorrente

A ;

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha espresso adesione alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.2414/2011 è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.276/16/2009, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione Staccata di Siracusa n.16 il 27.10.2009 e DEPOSITATA il 24 novembre 2009.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello della società A spa, ritenendo illegittimo e

Hu/

CASSAZIONE INC.



disapplicando il Regolamento Comunale, sulla base delle cui disposizioni era stato emesso l'accertamento.

2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell'avviso di pagamento TARSU dell'anno 2004, censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art.68 del D.Lgs n.507/1993, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

3 - L'A spa, resiste e, giusto controricorso, chiede il rigetto dell'impugnazione.

3 bis - L'intimata S spa, non ha svolto difese in questa sede.

4 - La CTR ha annullato l'atto impositivo, ritenendo che lo stesso fosse stato emesso sulla base di un regolamento comunale illegittimo e, come tale, da disapplicare.

Segnatamente, alla base di tale opinamento era la considerazione che la norma regolamentare che aveva consentito una diversificazione tariffaria, ritenuta irragionevole e rilevante, tra i locali ad uso abitativo (E. 1,12 mq) e quelli destinati ad esercizi alberghieri (E.4,24 mq), risultava essere illegittima in quanto confliggente con il disposto degli artt.65 e 68 del D.Lgs n.507/1993.

Tale decisione sembra fare malgoverno del principio

CASSAZIONE AND STATES



secondo cui "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), e' legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacita' produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attivita', il quale puo' eventualmente dar luogo all'applicazione speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalita' dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimita' della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe

CASSAZIONE TO



ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. n. 5722/2007).

5 - Il ricorso può, quindi, essere definito in camera di consiglio, proponendosene l'accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, le memorie depositate da ultimo dalle parti e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte in relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l'effetto e nei sensi indicati, va cassata la decisione di appello e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, la quale procederà al riesame e, quindi, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi alla relativa stregua affermati, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.;

e

P.Q.M.





Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma il 10 maggio 2012.

Il Presidente

Marib Kicala

Giusepp C

DEPOSITATO IN CANCELLERS

29 Ltth 7012

Alexa CODE